

**CALENDARIO VENATORIO 2023/2024**

Il territorio della Regione Calabria è sottoposto a regime di caccia controllata gratuita con limitazione di tempo, specie e numero di capi di selvaggina da abbattere.

MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA CACCIA

- **APERTURA** della caccia alle specie consentite:

2-3-9-10-13-14 SETTEMBRE	da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto
---------------------------------	--

- Specie cacciabili:
- **2-3 Settembre: Tortora, Colombaccio, Gazza**, esclusivamente da appostamento;
- **9-10- Settembre: Colombaccio, Gazza** (esclusivamente da appostamento);
- **13-14 Settembre: Colombaccio, Gazza** (esclusivamente da appostamento), **Quaglia**;

MODALITA' PER LA CACCIA ALLA TORTORA: la caccia alla specie è sottoposta a un regime particolare secondo quanto previsto dal Piano di Gestione Nazionale e dalle previsioni stabilite a livello europeo. La decisione è che il numero di capi abbattibili dev'essere il 50% dei prelievi medi degli anni precedenti. Vi è quindi un tetto massimo di capi da non superare pari a n° 3.300.

Il cacciatore interessato alla caccia alla specie deve registrarsi attraverso l'App "XCaccia" resa disponibile dagli AA.TT.C. Calabresi, attivando la relativa procedura predisposta in essa dalla Regione Calabria, non appena in possesso del tesserino venatorio 2023/2024.

I cacciatori autorizzati alla caccia alla specie "TORTORA" devono registrare i prelievi effettuati in tempo reale nelle giornate del 2 e 3 settembre 2023 sull'apposita App "XCaccia". I prelievi vanno comunque segnati normalmente sul tesserino venatorio.

CACCIA AL MORIGLIONE AYTHYA FERINA: la caccia alla specie è sottoposta a un regime particolare secondo quanto previsto dal Piano di Gestione Nazionale. La decisione è che il numero di capi abbattibili dev'essere il 75% dei prelievi medi degli anni precedenti. Vi è quindi un tetto massimo di capi da non superare pari a n° 119.

Il cacciatore interessato alla caccia alla specie deve registrarsi attraverso l'App "XCaccia" resa disponibile dagli AA.TT.C. Calabresi, attivando la relativa procedura predisposta in essa dalla Regione Calabria, non appena in possesso del tesserino venatorio 2023/2024.

I cacciatori autorizzati alla caccia alla specie "MORIGLIONE AYTHYA FERINA" devono registrare i prelievi effettuati in tempo reale nelle giornate autorizzate dal presente Calendario Venatorio sull'apposita App "XCaccia". I prelievi vanno comunque segnati normalmente sul tesserino venatorio.

- **CHIUSURA** generale della caccia: **10 febbraio 2024.**

Dal 17 settembre 2023 al 10 febbraio 2024 la caccia è consentita su tutto il territorio regionale per tre giorni la settimana, a scelta del cacciatore, fra lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, con l'esclusione del martedì e venerdì, giorni di silenzio venatorio a norma della legge n. 157/92.

Per la fauna non compresa nelle specie sotto elencate vige il divieto di caccia.

La caccia può essere esercitata esclusivamente nei confronti delle specie di uccelli e di mammiferi, appartenenti alla fauna selvatica sotto elencata ed esclusivamente nei periodi indicati:

- Tortora: dal 17 settembre al 8 ottobre 2023; Questo periodo è subordinato al numero di capi abbattuti nelle due giornate di preapertura.
- Allodola: dal 1 ottobre al 31 dicembre 2023;
- Merlo: dal 17 settembre al 31 dicembre 2023;
- Fagiano: dal 17 settembre al 30 novembre 2023;
- Quaglia: i giorni 13 e 14 settembre, e dal 17 settembre al 30 novembre 2023;
- Tordo bottaccio Tordo sassello e Cesena: dal 1 Ottobre 2023 al 31 gennaio 2024, dal 20 gennaio 2024 la caccia è consentita esclusivamente da appostamento;
- Cornacchia grigia, Ghiandaia, dal 1 ottobre 2023 al 10 febbraio 2024 in forma vagante e/o appostamento, dal 21 gennaio al 10 febbraio 2024 esclusivamente da appostamento;
- Gazza: dal 17 settembre 2023 al 14 gennaio 2024;
- Folaga, Alzavola, Mestolone, Canapiglia, Fischione, Germano reale, Codone, Marzaiola, Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Porciglione: dal 17 settembre 2023 al 31 gennaio 2024;
- Moretta dal 1 Novembre 2023 al 31 gennaio 2024;
- Moriglione dal 17 Settembre 2023 al 31 gennaio 2024 secondo le disposizioni previste nel paragrafo "Caccia al moriglione";
- Combattente: dal 17 settembre al 8 ottobre 2023;
- Colombaccio: dal 17 settembre al 31 dicembre 2023 in forma vagante e/o appostamento, dal 1 gennaio al 14 gennaio 2024 esclusivamente da appostamento;
- Beccaccia: dal 8 ottobre 2023 al 31 gennaio 2024;
- Lepre comune: dal 17 settembre al 17 dicembre 2023 (con l'ausilio del cane da seguita);
- Cinghiale: dal 1 ottobre 2023 al 31 dicembre 2023 (con l'ausilio del cane da seguita);
- Volpe: dal 17 settembre 2023 al 31 gennaio 2024 (con l'ausilio del cane da seguita);

DAL 1 al 10 FEBBRAIO 2024 (1-3-4-5-7-8 e 10) la caccia è consentita su tutto il territorio regionale per tre giorni la settimana, a scelta del cacciatore, fra lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, con l'esclusione del martedì e venerdì, giorni di silenzio venatorio a norma della legge n. 157/92 alle specie Cornacchia grigia e Ghiandaia.

E' consentito l'abbattimento di soggetti di **Starna** e **Coturnice** di esclusiva provenienza di allevamento nelle ZAC. Ed anche durante lo svolgimento di manifestazioni cinofile, purché le stesse prevedano un rilascio delle specie oggetto di gara nell'area interessata pari al 20% in più delle previsioni di abbattimento; L'Amministrazione Regionale, che dovrà essere informata della manifestazione, accerterà l'avvenuta immissione.

E' vietato svolgere manifestazioni cinofile in aree nelle quali è accertata la presenza di selvatico di Starna e Coturnice.

Così come suggerito dal Piano di gestione europeo della **Beccaccia** (azione prioritaria), la Regione Calabria, con provvedimento da assumersi da parte del Dirigente Generale del competente Dipartimento,

si riserva di disporre la sospensione della caccia alla specie ove si dovessero verificare **eventi climatici sfavorevoli alla sua salvaguardia**, quali:

- a) bruschi cali delle temperature minime invernali di oltre 10°C nell'arco di 24 ore, tali da mantenersi al di sotto dello 0°C anche nelle ore diurne con l'induzione della concentrazione della specie in aree limitrofe a quelle del verificarsi delle condizioni avverse;
- b) verificarsi di un'ondata di gelo di durata stimabile in 6 - 7 giorni o più e, così definita, entro il terzo giorno;
- c) verificarsi di forti nevicate e coperture nevose protratte nel tempo.

La sospensione della caccia alla Beccaccia avverrà all'occorrenza anche di una sola delle condizioni su enunciate su porzioni minime di territorio e l'estensione del provvedimento riguarderà i territori interessati.

L'annuncio del termine del provvedimento di sospensione avverrà dopo almeno 7 giorni dalla fine delle condizioni climatiche avverse, per consentire alla specie di ridistribuirsi su tutta l'area di svernamento disponibile.

E' consentita la caccia agli Anatidi, con l'ausilio di stampi, anche lungo la battigia del mare tramite appostamento temporaneo, con il rispetto delle distanze da case, da ferrovie, da appostamenti fissi, ecc., per come previsto dalla Legge n. 157/92.

ORARIO DI CACCIA

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto secondo le tabelle mensili in calce riportate.

Per le specie **Beccaccia** la caccia è consentita dalle **ore 7,00 alle ore 16,00** nei giorni e nei rispettivi periodi stabiliti.

La caccia di selezione al **Cinghiale** è regolamentata da apposito Disciplinare regionale.

La caccia al **Cinghiale** è consentita dalle **ore 7,00 fino al tramonto** nei giorni e nei rispettivi periodi stabiliti.

Non costituisce esercizio venatorio la presenza sul posto di caccia prima o dopo l'orario consentito, per occuparsi dei lavori preparatori e/o dei lavori di rimozione degli stampi per la caccia agli anatidi da appostamento fisso o temporaneo, sempre che l'arma sia debitamente scarica ed in custodia.

LIMITI DI CARNIERE

Selvaggina stanziale: 1 Lepre comune per cacciatore e per giornata di caccia per un massimo di 3 capi a stagione venatoria; 2 Fagiani (di cui una sola femmina), per cacciatore e per giornata di caccia per un massimo di 10 capi a stagione venatoria; 20 Volpi, 20 Cornacchie grigie, 10 Ghiandaie e 20 Gazze, per giornata di caccia.

Cinghiale: 20 capi giornalieri per squadra.

Selvaggina migratoria: 25 capi per cacciatore e per giornata di caccia, con il limite di: 5 Tortore per un massimo di 15 capi stagionali, 5 Quaglie per un massimo di 25 capi stagionali, 3 Beccacce, solo 2 nel periodo compreso tra il 02 gennaio e il 30 gennaio 2023, con un massimo di 20 capi stagionali; 3 Morette con un massimo di 15 capi stagionali; 2 moriglioni con un massimo di 10 stagionali; 5 Codoni con un massimo di 25 capi stagionali; 10 Allodole con un massimo di 50 capi stagionali; 8 Colombacci, 8 Anatidi ; 5 Trampolieri, 5 Rallidi, 2 Combattenti con un massimo di 6 stagionali.

MODALITA' DI CACCIA AL CINGHIALE, VOLPE e LEPRE COMUNE

La caccia al Cinghiale, Volpe e Lepre comune è consentita esclusivamente nei giorni fissi di

giovedì, sabato e domenica su tutto il territorio regionale. Fatti salvi i regolamenti già in vigore, le aree interessate alla caccia al Cinghiale, non sono precluse ad altri tipi di caccia.

Ai fini esclusivi della sicurezza, nel rispetto delle prescrizioni ministeriali in materia, è consentito l'uso di radio o apparati ricetrasmittenti durante la sola caccia al cinghiale, svolta nelle forme previste dal presente calendario venatorio. L'utilizzo di questi apparecchi deve essere comunicato, all'inizio di ogni stagione venatoria, agli UFFICI REGIONALI ed all'ATC di competenza da parte del responsabile della squadra di caccia al cinghiale.

La caccia di selezione è disposta dall'Amministrazione Regionale previa adozione di appositi piani.

ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO DEI CANI DA CACCIA

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia é consentito oltre che nelle apposite Zone Addestramento Cani - ZAC - secondo i rispettivi regolamenti, anche nel territorio degli A.T.C. destinato all'attività venatoria. L'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma, da cerca e da seguita è consentito nei giorni di **mercoledì, sabato e domenica dal 27 luglio al 10 settembre 2023, fatta eccezione per le giornate del 2-3, 9 e 10 settembre 2023.**

E' sempre consentito l'addestramento e l'allenamento dei cani nelle apposite zone autorizzate (ZAC, ecc.) secondo le modalità ed i periodi stabiliti dalle autorizzazioni già rilasciate.

USO DEI CANI DA CACCIA

L'uso dei soli cani da riporto è consentito nelle giornate del **2, 3, 9 e 10 settembre 2023 e dall'1 al 10 febbraio 2024**; L'uso dei cani da ferma, da cerca e da riporto è consentito nelle giornate del **13 e 14 settembre 2023 e dal 17 settembre 2023 al 31 gennaio 2024.**

L'uso dei cani da seguita é consentito:

- dal 17 settembre al 31 dicembre 2023 per la caccia alla Lepre comune;
- dal 17 settembre 2023 al 31 gennaio 2024 per la caccia alla Volpe;
- dal 1 ottobre 2023 al 31 dicembre 2023 per la caccia al Cinghiale;

ADDESTRAMENTO ED USO DEI FALCHI A SCOPO VENATORIO

L'addestramento e l'allenamento dei falchi é consentito nelle strutture a gestione privata della caccia, nel rispetto dei singoli regolamenti. In mancanza delle suddette strutture la Provincia può autorizzare l'addestramento e l'allenamento su aree e periodi preventivamente concordati.

Per la sola attività di volo non s'impongono particolari vincoli se non il divieto di utilizzare cani durante l'addestramento ed il divieto d'abbattimento di qualsiasi animale.

UCCELLAGIONE

È vietata qualsiasi forma d'uccellazione.

VALICHI MONTANI

il Piano Faunistico Venatorio Regionale "P.F.V.R.", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 222/03 (ad oggi in vigore in base al Comma 4-bis. *"Il piano faunistico-venatorio regionale conserva la propria efficacia anche dopo la scadenza del termine quinquennale sino all'approvazione del nuovo piano"*, Art. 5 *"Piano faunistico-venatorio"*, TITOLO II *"Pianificazione faunistica-venatoria e miglioramento ambientale regionale"*, Legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 *"Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio"* e s.s.m.m.i.", prevede che:

I valichi montani di cui all'art. 21, comma 3, della legge n. 157/92 ricadono in aree già oggetto di tutela (Parchi del Pollino, Aspromonte e Sila) ove vige il divieto di attività venatoria.

ESERCIZIO VENATORIO NELLE AREE PROTETTE

Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) della Rete Natura 2000, di cui alla Direttiva 2009/147/CE (Direttiva "Uccelli") si applicano le misure di conservazione disposte dal Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 (G.U. n. 258 del 06/11/2007) ed in particolare è fatto divieto di:

- a) esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio e febbraio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate (**Giovedì e Domenica**) alla settimana, nonché con l'eccezione della caccia al cinghiale;
- b) effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- c) esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c, della direttiva n. 79/409/CEE e L.R. 27 marzo 2008 n. 6;
- d) utilizzo di munizioni a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009, disposizione che si applica anche alle zone umide dei SIC/ZSC di cui alla direttiva n. 92/43/CEE (Direttiva "Habitat");
- e) effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- f) svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e, della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, entro la data di emanazione dell'atto di cui all'art. 3, comma 1 (piano di gestione);
- g) divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente il 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati (se ammessa da altra disposizione) nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei Passeriformi e di altre specie ornitiche.

Per quel che attiene le aree classificate IBA (Important Bird Areas) - Inventario 2002: area del Marchesato e fiume Neto (IBA n. 149), area Alto Ionio Cosentino (IBA n. 144), area della Sila Grande (IBA n. 148), area Pollino - Orsomarso (IBA n. 195), area Costa Viola e Aspromonte (IBA n. 150), ai sensi della DGR n. 729 del 9 novembre 2010, si applica la disciplina di cui al DPR 357/97.

In coerenza al Regolamento UE 2021/57 del 25 gennaio 2021 e con la Circolare Interministeriale n. 0000072 del 9 febbraio 2023, è vietato l'utilizzo di munizionamento con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati

allagati e con esclusione dei maceri e delle zone umide effimere, nonché nel raggio di 100 metri dalle rive più esterne, delle zone umide sopradescritte. Tale Circolare applicativa Interministeriale del 9 febbraio 2023 del Regolamento della Commissione (UE) 2021/57 del 21 gennaio 2021, recita, altresì: "nel rispetto del Regolamento, il soggetto trovato in o intorno a zone umide, come sopra definite, che porti con sé pallini di piombo durante la battuta di caccia, o in relazione ad essa, potrà dimostrare, se richiesto, che intendeva effettivamente sparare altrove, essendo solo in transito nella suddetta zona umida". È quindi responsabilità del cacciatore usare le munizioni con piombo solo ove consentito.

Di seguito ulteriori prescrizioni per l'esercizio venatorio nelle aree protette:

- Sia fatto assoluto divieto di distruggere o danneggiare nidi e ricoveri di uccelli;
- Sia fatto assoluto divieto di attività venatoria nelle ZSC di cui alla allegata Tabella 1;
- Sia fatto assoluto divieto di attività venatoria per le specie Combattente, Tortora Selvatica, Moriglione e Pavoncella;
- Sia fatto assoluto divieto di attività venatoria nelle Riserve Naturali Biogenetiche Statali;
- Sia fatto divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle ZSC mediante il ricorso a tipi di munizioni atossiche;
- Sia fatto divieto di autorizzazione di nuovi appostamenti fissi all'interno dei confini dei siti Natura 2000 o porzioni di siti di competenza;
- Sia fatto divieto di disturbare deliberatamente le specie di uccelli durante il periodo di riproduzione e dipendenza;
- Sia fatto divieto di introduzione all'interno dei confini dei siti Natura 2000 o porzioni di siti di competenza di specie alloctone;
- Siano utilizzati con gli automezzi le piste e la viabilità esistente;
- Per quanto disposto dal Piano faunistico-venatorio della Provincia di Vibo Valentia (come sopraindicato) in tutti i siti Rete Natura 2000 nella Provincia di Vibo Valentia, i quali ricadono per lo più nella perimetrazione del Parco Naturale Regionale delle Serre, vige il divieto assoluto venatorio;
- Siano rispettate le seguenti prescrizioni per i siti rete Natura gestiti dal Parco Nazionale dell'Aspromonte:
 - al fine di tutelare il Falco pellegrino, nonché altre specie rupicole, quali il gufo reale, per le quali il periodo riproduttivo nell'area aspromontana ha inizio intorno alla metà di gennaio, è prescritto il divieto di esercizio dell'attività venatoria dal 15 gennaio nelle ZSC IT9350135 Vallata del Novito e Monte Mutolo, IT9350145 Fiumara Amendolea, IT9350164 Torrente Vasi, IT9350174 Monte Tre Pizzi, IT9350178 Serro d'Ustra e Fiumara Butrano in corrispondenza di pareti rocciose cristalline, nonché su pareti a basso grado metamorfico originatesi da vecchi depositi conglomeratici, poiché sedi di nidificazione e rifugio di dette specie.
- Il divieto deve essere attuato in una fascia di rispetto di almeno 100 m da dette aree.
- In considerazione del fatto che tali siti non costituiscono habitat di Direttiva, bensì habitat di specie, il cacciatore prima dell'esercizio dell'attività venatoria è tenuto a verificare la presenza di tali siti al fine della successiva pianificazione delle proprie attività finalizzate tesa a non interferire sia direttamente che indirettamente (disturbo acustico) con le specie rupicole presenti.
- al fine di ridurre l'inquinamento da piombo, diretto ed indiretto, nelle aree interessate dalla presenza di corsi d'acqua utilizzati per le attività venatoria sull'avifauna delle zone umide, è prescritto il divieto dell'utilizzo del munizionamento da piombo a partire da una fascia di rispetto di almeno 150 m da dette aree. Le ZSC interessate dalla detta prescrizione sono: IT9350135 Vallata del Novito e Monte Mutolo; IT9350145 Fiumara Amendolea; IT9350146 Fiumara Buonamico;

IT9350147 Fiumara La Verde; IT9350164 Torrente Vasi; IT9350178 Serro d'Ustra e Fiumara Butrano.

- al fine di tutelare l'occhione, la cui migrazione si protrae fino a fine settembre, non è possibile la caccia vagante con l'ausilio di cane da cerca e da ferma fino al 30 settembre nei greti delle fiumare e nelle aree limitrofe con una fascia di rispetto di 150 m nelle ZSC IT9350135 Vallata del Novito e Monte Mutolo; IT9350145 Fiumara Amendolea; IT9350146 Fiumara Buonamico; IT9350147 Fiumara La Verde; IT9350178 Serro d'Ustra e Fiumara Butrano.

- Vengano rigorosamente rispettati i Criteri Uniformi per la Definizione di Misure di Conservazione relative alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) previsti nel DM n°184 del 17/10/2007;

(TABELLA 1):

Site_code	Site_type	Site_name	Site_characteristics	Site_quality
IT9310041	ZSC	Pinete di Montegiordano	L'interesse di questo sito è legato alla presenza di pinete a <i>Pinus halepensis</i> in buono stato di conservazione.	Ultime stazioni ben conservate di pinete del piano basale
IT9310044	ZSC	Foce del Fiume Crati	Foce di fiume sullo Jonio con vegetazione riparia. Il sito interessa il tratto terminale del fiume Crati (Calabria nord-orientale).	Boschi ripari mediterranei ben conservati. È un importante biotopo per la sosta di numerosi uccelli migratori, ma anche un'area per lo svernamento e la riproduzione di altre specie. <i>Desera distincta</i> è specie paludicola di paludi salmastre.
IT9310055	ZSC	Lago di Tarsia	Bacino calcareo artificiale.	Sito di rilevante importanza per numerose specie ornitiche acquatiche
IT9310068	ZSC	Vallone S. Elia	Presenza di pareti idonee alla nidificazione di diverse specie di rapaci. Il sito include un sistema di rupi e pareti verticali colonizzate da vegetazione casmofitica, arbusteti mediterranei e formazioni erbacee xeriche.	Sito di nidificazione di importanti specie di Uccelli rapaci.
IT9310085	ZSC	Serra Stella	L'area si estende lungo i versanti nord-occidentali di Serra Stella di quota 1813 m s.l.m. e di Timpone Zio Filippo di quota 1302 m s.l.m. fino al Vallone Catalano e Vallone Margherita. I versanti sono molto acclivi e vengono incisi da numerosi piccoli corsi d'acqua.	Faggete con abeti in ottimo stato.
IT9320095	ZSC	Foce Neto	Sito di notevolissima importanza ornitologica ed erpetologica. E' infatti luogo e transito sosta temporanea o di nidificazione di un gran numero di specie di uccelli acquatici e marini (più di 100 specie segnalate sino ad ora).	Sito di notevolissima importanza ornitologica ed erpetologica. È infatti luogo e transito sosta temporanea o di nidificazione di un gran numero di specie di uccelli acquatici e marini (più di 100 specie segnalate sino ad ora).
IT9320111	ZSC	Timpa di Cassiano-Belvedere	Il sito delimita un'area dell'entroterra del Marchesato crotonese poco a nord dell'abitato di Belvedere Spinello. L'area rappresenta la porzione più settentrionale di una lunga dorsale che si sviluppa da Timpa Tripodi a Timpa del Salto	Sito di riproduzione di specie di Falconiformi rare e minacciate a livello europeo. Il perimetro originale del SIC e i successivi adeguamenti proposti in sede di PdG escludono un'area rupestre regolarmente frequentata dalle specie di rapaci rupicoli

IT9330087	ZSC	Laghi La Vota	Il sito si estende lungo un tratto di costa tirrenica compreso fra Capo Suvero e Gizzeria Lido, per ca. 200 ha ricadenti interamente nel territorio comunale di Gizzeria (CZ).	Si tratta dell'ultimo esempio di lago costiero sull'intera costa tirrenica calabrese. Le caratteristiche ambientali del sito e la sua posizione geografica, lo rendono potenzialmente molto attrattivo per tutte le specie di uccelli acquatici
IT9340086	ZSC	Lago dell'Angitola	Bacino artificiale realizzato nel 1966 con uno sbarramento sul fiume Angitola, riceve anche le acque della fiumara Reschia. Circondato da basse colline (marne bianche azionate con foraminiferi, gneiss micacei e granatiferi), è aperto verso il mare	Zona umida di importanza internazionale (zona Ramsar) per le notevoli concentrazioni di uccelli acquatici svernanti registrate in anni recenti (oltre 2000 anatidi negli anni 1983-1985). Sito di notevole importanza anche come area di sosta temporanea per l'avifauna
IT9350132	ZSC	Fiumara di Melito	Il sito include il tratto terminale dell'alveo della Fiumara Melito che si sviluppa in direzione N-S con una lunghezza totale di circa 30 km. In questo settore della Fiumara l'alveo raggiunge una larghezza massima di circa 500 m che diventa quasi di 1 km	Tipico ambiente di fiumara Jonica calabrese con vegetazione glareicola, ripariale, arbusteti termo-mediterranei e praterie di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea.
IT9350139	ZSC	Collina di Pentimele	Sito caratterizzato da colline sabbiose prospicienti lo stretto di Messina che costituiscono un ottimo punto di osservazione dei rapaci.	Praterie steppiche, flora xerofila assente dal resto della penisola italiana. Area di importanza internazionale per il passo dei rapaci. L'originaria vegetazione forestale Oleo Quercetum virgilianae a causa dei frequenti incendi e dei tagli indiscriminati
IT9350158	ZSC	Costa Viola e Monte S. Elia	Rupi costiere formanti talora alte falesie ricche di specie rupicole. Il sito si estende lungo la fascia litoranea del lato tirrenico della provincia di Reggio Calabria. L'area si presenta con una morfologia variabile, includendo tratti di spiaggia, rocc	Costa rocciosa con falesie ricche in specie endemiche di cui tre a distribuzione puntiforme: Limonium calabrum, Limonium brutium e Senecio gibbosus. Particolarmente significativa è anche la presenza di Dianthus rupicola, specie di interesse comunitario.
IT9350162	ZSC	Torrente S. Giuseppe	Vallone incassato e umido che conserva una stazione della rara Woodwardia radicans.	Importante stazione di Woodwardia radicans, interessante relitto terziario presente nel bacino del Mediterraneo con popolazioni fortemente disgiunte.
IT9350165	ZSC	Torrente Portello	Il sito è posto all'interno di una valle di direzione NE-SW delimitata da importanti faglie dirette sismogenetiche (terremoto del 1783) che individuano in modo netto due alti tettonici-strutturali (horst).	Importante stazione di Woodwardia radicans, interessante relitto terziario presente nel bacino del Mediterraneo con popolazioni fortemente disgiunte. La specie è inclusa nel Libro Rosso delle Pianta d'Italia e negli allegati della Direttiva Habitat
IT9350168	ZSC	Fosso Cavaliere (Cittanova)	Sito caratterizzato da una profonda incisione sul cui fondo si rinviene una stazione di Woodwardia radicans.	Stretto vallone che ospita una popolazione di Woodwardia radicans

DISPOSIZIONI PER I CACCIATORI RESIDENTI NELLA REGIONE CALABRIA

Il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, di cui alla L.R. n.9/96, art.18, avviene con il pagamento della tassa annuale di concessione regionale tramite PagoPA, elaborato dal sistema esclusivamente attraverso la procedura informatica online disponibile sul sito

<http://www.agroservizi.regione.calabria.it> da esibire al momento del rilascio del tesserino venatorio che va restituito entro e non oltre il 29 febbraio 2024 all'Ente che lo ha rilasciato.

Ai sensi dell'art. 13, comma 10, della L.R. 9/96, i cacciatori residenti in Calabria devono il pagamento di una quota d'iscrizione all'Ambito Territoriale di Caccia di appartenenza, in misura non superiore al 30% della tassa di concessione regionale determinata con l'emanazione della D.G.R. n. 101 del 13 marzo 2012. Ricevuta dell'avvenuto versamento su apposito c.c.p. indicato dalle Province o dal Comitato di Gestione dell'A.T.C. di competenza della quota stabilita dovrà essere esibita al momento del rilascio del tesserino venatorio.

I cacciatori residenti, risulteranno automaticamente iscritti nell'ambito territoriale di caccia nel quale ricade il comune di residenza anagrafica salvo rinuncia o diversa richiesta da inoltrare, prima dell'inizio della stagione venatoria, all'Amministrazione Provinciale territorialmente competente o al Comitato di Gestione dell'A.T.C. di competenza.

I cacciatori residenti, inoltre, per lo svolgimento dell'attività venatoria su specie stanziali, compatibilmente con i regolamenti provinciali in atto potranno accedere anche in altri ambiti previa autorizzazione della provincia territorialmente competente o del Comitato di Gestione dell'A.T.C. interessato, ai quali potrà essere inoltrata richiesta anche durante il corso della stagione venatoria. Non sono esclusi dal cambio di residenza venatoria negli ambiti territoriali di caccia della regione i cacciatori che praticano la caccia al cinghiale in battuta. Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al versamento di una quota determinabile dagli stessi Comitati di Gestione degli A.T.C. in misura non superiore al 30% della tassa di concessione regionale determinata con l'emanazione della D.G.R. n. 101 del 13 marzo 2012 (art. 13 comma 10 L.R. 9/96).

I versamenti delle quote di iscrizione al proprio ambito o ad altro ambito dovranno essere versati su apposito conto corrente indicato dalla Provincia competente o dal Comitato di Gestione dell'A.T.C. di competenza, secondo le modalità indicate e con la relativa causale, da esibire al momento del controllo del tesserino venatorio regionale.

I cacciatori residenti nella regione, esclusivamente per l'attività venatoria rivolta alla sola selvaggina migratoria, possono usufruire di quindici giornate di caccia nell'arco della stagione venatoria in qualsiasi ambito e senza l'autorizzazione da parte delle Province competenti (art. 13 c. 8 L.R. n. 9/96) o dei Comitati di Gestione degli A.T.C.; il superamento del suddetto numero di giornate comporta la richiesta di autorizzazione secondo le modalità stabilite per la selvaggina stanziale.

Le modalità di accesso e la relativa quota di iscrizione, sia per i cacciatori residenti che per quelli non residenti, sono stabilite dai rispettivi Comitati di Gestione in conformità al regolamento tipo approvato dalla Regione Calabria.

DIVIETI

- È vietata la caccia, oltre che alle specie protette e particolarmente protette, a quelle che, se pur cacciabili, non sono in elenco nel presente calendario venatorio;
- È vietata la caccia, per dieci anni, nelle zone boscate percorse dal fuoco;
- È vietata la caccia quando il terreno, in tutto o nella maggior parte e comunque per almeno due terzi, è coperto di neve;
- È vietato cacciare il Cinghiale con l'uso di munizione spezzata di qualsiasi diametro e calibro;
- È vietato cacciare da appostamento, sotto qualsiasi forma, la Beccaccia ed il Beccaccino.

SANZIONI

Ai trasgressori delle norme che regolamentano l'attività venatoria saranno applicate le sanzioni previste dalla Legge n. 157/92, dalla L.R. n. 9/96 e dalla legge n. 353 del 2000, art. 10 comma 3.

VIGILANZA

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, gli Agenti di Vigilanza Venatoria ed Ittica, gli Agenti di Vigilanza Volontaria delle Associazioni Venatorie ed altri aventi interesse alla sorveglianza sulla caccia, vigileranno sull'osservanza delle presenti disposizioni.